



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PAGANO - PZ0007

DOTT. MARCELLO ROTONDI	Presidente
DOTT.SSA VALENTINA ROSSI	Giudice a Latere
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
SIG.RA MARIA CAPUTO	Cancelliere
SIG. ANTONIO MAURO	Ausiliario tecnico

VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 38

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2802/24 R.G.N.R.

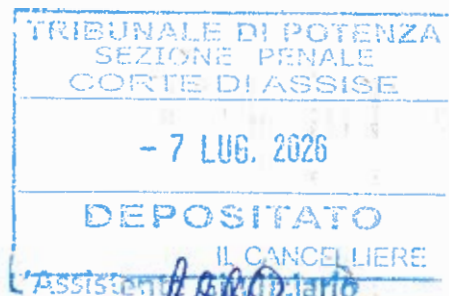
PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/26 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA +16

UDIENZA DEL 03/07/2026

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2026612009980

Esito: RINVIO AL 08/09/2026 09:30



INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE.....3

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/26 R.G. - 2802/24 R.G.N.R.

Udienza del 03/07/2026

DOTT. MARCELLO ROTONDI

Presidente

DOTT.SSA VALENTINA ROSSI

Giudice a latere

DOTT. VINCENZO MONTEMURRO

Pubblico Ministero

SIG.RA MARIA CAPUTO

Cancelliere

SIG. ANTONIO MAURO

Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA +16 -

PRESIDENTE M. ROTONDI - Chiamiamo il procedimento a carico di Riva Nicola + 16.

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE

PRESIDENTE M. ROTONDI - Buongiorno, accomodatevi, costituiamo le Parti. Riva Nicola, assente, Avvocato Annichiarico, presente. Riva Fabio Arturo, assente, Avvocato Luca Perrone, presente. Capogrosso Luigi, assente, Avvocato Vincenzo Voza, presente. Andelmi Marco, Avvocato Raffaele Errico e Pasquale Lisco.

AVVOCATO LISCO - È presente l'Avvocato Pasquale Lisco anche in sostituzione per delega orale dell'Avvocato Raffaele Errico, grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Cavallo Angelo, Avvocato Francesco Centonze e Ludovica Bedusci.

AVVOCATO LANUCARA - Buongiorno, Presidente. Sostituiti da Lanucara.

PRESIDENTE M. ROTONDI - De Felice Salvatore, Avvocato Luca Sirotti e Leonardo Lanucara.

AVVOCATO LANUCARA - Lanucara presente anche per Sirotti.

PRESIDENTE M. ROTONDI - D'Alò Salvatore, Avvocato Carlo Baccaredda Boy... ho saltato qualcuno? Dimaggio Ivan, Avvocato Carlo Baccaredda Boy e Paolo Maria

Caccialanza.

AVVOCATO LANUCARA - Sostituiti da Lanucara.

PRESIDENTE M. ROTONDI - D'Alò Salvatore, Avvocato Carlo Baccaredda Boy e Francesco Centonze.

AVVOCATO LANUCARA - Lanucara in sostituzione.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Colucci Antonio, Avvocato Vito Ippedico.

AVVOCATO IPPEDICO - Presente, Presidente, buongiorno.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Buongiorno a lei. Giovinazzi Cosimo, Avvocato Egidio Albanese.

AVVOCATO MURRO - Presidente, Avvocato Savino Murro con delega orale.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Di Noi Giuseppe, Avvocato Franz Pesare e Armando Pasanisi.

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, buongiorno, sostituiti dall'Avvocato Carlo Raffo con delega orale.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Raffaelli Giovanni, Avvocato Savino Murro, presente. Rebaioli Giovanni, Avvocato Daniele Convertino e Avvocato Matteo Danieli.

AVVOCATO CONVERTINO - Buongiorno, Presidente.

AVVOCATO DANIELI - Buongiorno, Presidente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Pastorino Agostino, Avvocato Carmine Urso e Avvocato Gaetano Melucci.

AVVOCATO URSO - Carmine Urso presente, Presidente.

AVVOCATO MELUCCI - Melucci presente, buongiorno, Giudice.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Buongiorno. Bessone Enrico, Avvocato Gaetano Melucci e Vincenzo Voza. Liberti Lorenzo, Avvocato Carlo Raffo, presente. Ilva S.p.a., Avvocato Angelo Loreto e Filippo Dinacci.

AVVOCATO PACE - Per delega orale Avvocato Annalisa Pace.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Parti Civili: Legambiente con l'Avvocato Curci, è assente. Dimaggio Vincenzo, Palma Rosa e Stefania con l'Avvocato Orlando.

AVVOCATO ORLANDO - Presente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - CGIL con l'Avvocato Di Celmo, non c'è. Dal numero sei al numero ventuno, Avvocato Annalisa Montanaro.

AVVOCATO ORLANDO - Sostituito con delega orale, Avvocato Orlando.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Dal numero ventidue al ventisei, Avvocato Orazio Cantore, è assente. Ventisei e ventisette 26 e 27, la CGIL, Avvocato Massimiliano Del Vecchio, non c'è. Europa Verde con l'Avvocato Anna Marigiò, non c'è. Dal trenta al trentaquattro Avvocato Luigi Esposito.

AVVOCATO ESPOSITO - Presente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Associazione Contramianto, l'Avvocato Bonanni.
AVVOCATO CAVALCANTE - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Loredana Cavalcante.
PRESIDENTE M. ROTONDI - Dal trentasei al cinquantadue Avvocato Carlo Rienzi.
AVVOCATO V. RIENZI - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Vincenzo Rienzi.
PRESIDENTE M. ROTONDI - Codacons.
AVVOCATO V. RIENZI - Idem di cui sopra, Presidente.
PRESIDENTE M. ROTONDI - Pure per Leuzzi?
AVVOCATO V. RIENZI - Sì.
PRESIDENTE M. ROTONDI - Quindi per Codacons e Articolo 32. INAIL con l'Avvocato Eleonora Coletta.
AVVOCATO ORLANDO - Sostituito con delega orale, Avvocato Orlando.
PRESIDENTE M. ROTONDI - Cassetta Emanuele con l'Avvocato Andrea Mancini, non c'è. Cittadinanzattiva e Fragnelli Anna con l'Avvocato Viviana Rago.
AVVOCATO CAVALCANTE - Sostituita per delega orale dall'Avvocato Loredana Cavalcante.
PRESIDENTE M. ROTONDI - Ministero Ambiente, Sicurezza e Salute, Avvocatura di Potenza assente. D'Alessandro Antonio, Avvocato Antonicelli. Dal sessantuno al sessantanove Avvocato Antonietta Ricci.
AVVOCATO RICCI - Buongiorno Presidente, presente.
PRESIDENTE M. ROTONDI - Dal settanta al settantotto Avvocato Gianluca Vitale.
AVVOCATO RICCI - Sostituito per delega orale dall'Avvocata Ricci.
PRESIDENTE M. ROTONDI - Dal settantanove all'ottantadue Avvocato Lorenza Della Pepa.
AVVOCATO RICCI - Sostituita per delega orale dall'Avvocata Ricci.
PRESIDENTE M. ROTONDI - Comuni di Crispano e Statte, Avvocato Martino Bruno.
AVVOCATO FLORA - Sì Presidente, lo sostituisco, Avvocato Flora per delega orale.
PRESIDENTE M. ROTONDI - WWF con l'Avvocato Molinari.
AVVOCATO FLORA - Anche nel caso dell'Avvocato Molinari, sostituito da me, Avvocato Flora per delega orale.
PRESIDENTE M. ROTONDI - CISL, dall'ottantasei all'ottantotto, Avvocato Giuseppe Iaia, non c'è. L'Avvocato Sebastiano Flora per l'ASL di Taranto è presente; l'Avvocato Giuseppe Vendegna?
AVVOCATO FLORA - Sostituito dall'Avvocato Flora per delega orale.
PRESIDENTE M. ROTONDI - Poi abbiamo a Altamarea, Avvocato Leonardo La Porta.
AVVOCATO BALDO - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo.
PRESIDENTE M. ROTONDI - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, Avvocato Maria Luigia Tritto, non c'è. Dal novantaquattro al centouno, Avvocato Anna Murianna, assente. Legambiente Nazionale APS, Avvocato Curci Eligio, assente.

FIOM CGIL, Avvocato Sabattini, niente. Malecore Gaetano, Avvocato Silvestre. Comune di Taranto, Avvocato Orlando che c'è. Regione Puglia, Avvocatura regionale della Puglia.

AVVOCATO FLORA - Sì, l'Avvocato Enrico Dellino sostituito da me, Avvocato Sebastiano Flora.

PRESIDENTE M. ROTONDI - De Filippis Vito Maria, Avvocato Daniele De Angelis, che è presente.

AVVOCATO DE ANGELIS - Buongiorno, presente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Provincia di Taranto, Avvocato Giuseppe Sernia.

AVVOCATO ORLANDO - Sostituito con delega orale, Avvocato Orlando.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Boccuzzi Natalia e Simone, Cavallo Michele e Vito, Avvocato Saracino, non c'è. Associazione Nazionale Peacelink, con l'Avvocato Catapano Minotti, è Assente. Dal centoquindici al centotrentuno l'Avvocato Lamanna Fabrizio, non c'è. Dal centotrentadue al centoquarantacinque, Avvocato Andrea Silvestre non c'è. Cooperativa La Sciaia, Avvocato Maggio assente. Epifani Giovanni, Fornaro Angelo Vincenzo e Vittorio, Avvocato Baldo.

AVVOCATO BALDO - Presente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Dal centocinquantuno al centocinquantasei Avvocato Leonardo La Porta.

AVVOCATO BALDO - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo.

* * * * *

PRESIDENTE M. ROTONDI - Allora, iniziamo con la lettura di una ordinanza che riguarda la riserva che era stata assunta alla precedente udienza, che è di dieci pagine. La vogliamo leggere? In quel caso la leggerà il Giudice Relatore, anche perché io non ho voce, e comunque se la volete dare per letta io ve la posso... possiamo sospendere dieci minuti e la leggete, va bene? Per noi va benissimo, vi leggo il dispositivo, sospendiamo e ve la facciamo leggere così evitiamo che anche il Giudice a Latere rimanga senza voce. Allora, il dispositivo è questo: la Corte d'Assise dichiara utilizzabili nei confronti dei soli imputati Riva Nicola, Capogrosso Luigi, Cavallo Angelo e Dimaggio Ivan, le perizie disposte in sede di incidente probatorio. Io vi lascio l'ordinanza, la potete leggere, ovviamente, e dopo andiamo avanti. Va bene una sospensione forse di un quarto d'ora?

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Perfetto, grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Okay.

La Corte sospende il procedimento alle ore 10:34.

La Corte rientra in aula di udienza alle ore 10:59.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Va bene, allora possiamo... prego.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì signor Giudice e signori della Corte, io devo dire che sto finendo di leggerla in questo momento, perché ci è arrivata un po' tardi la copia, perché poi abbiamo fatto più copie per più persone.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Sì, se volete altro tempo ve lo diamo.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Allora, per quello che ho potuto rilevare io adesso, ripeto: l'ho letta un po' velocemente, però soltanto al fine di prevenire eventuali decadenze, reitero la questione di nullità che avevamo comunque riportato in calce e questa generica, però ce n'è una proprio in parte qua che vorrei comunque sottoporre all'attenzione della Corte nel caso in cui si volesse eventualmente rivedere il contenuto dell'ordinanza, perché noi avevamo segnalato, e la Corte non lo affronta, un passaggio specifico della sentenza di appello, della Corte di Assise di Appello, in particolare la pagina 229, dove la Corte di Assise di Appello dice: "Sia la costituzione di Parte Civile ex se del dottor Giacobelli in giudizio, sia l'atto di diffida e messa in mora del 21/10/2010 inviata da questi a Ilva S.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il quale aveva richiesto il risarcimento dei danni cagionati ai suoi terreni dall'attività di immissione nell'area di sostanze inquinanti, facendo valere la sua qualità di danneggiato, costituiscono validi - quindi costituiscono entrambi - validi presupposti per l'operatività della competenza derogatoria prevista dall'articolo 11 Codice di Procedura Penale". Quindi, oltre al dettato, praticamente, che rinviene direttamente dalla Corte, questo tipo di orientamento giurisprudenziale è confermato da numerosa giurisprudenza. Io proprio stamattina leggevo questa, ve la sottopongo ovviamente in visione, ma c'è tantissima giurisprudenza sul punto, questa è una Cassazione Penale Sezione Quinta, la sentenza è la 46098 del 2008 ed è una sentenza dove sostanzialmente la Corte ribadisce il concetto che non c'è bisogno neanche che venga toccato il procedimento.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Avvocato, però siccome è una questione che è stata già proposta, ovviamente va bene - lei dice - ai fini di un'eventuale decadenza, okay, però...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, io su questo pezzettino qua le sto chiedendo eventualmente di rivalutare questo aspetto, perché manca la risposta su questo aspetto specifico.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Va bene, se la Corte riterrà.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Se lo riterrà, ovviamente, ci mancherebbe.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Se riterrà potrà, tra l'altro, essere sempre rivalutato, però allo

stato la Corte rimane di questa... diciamo conferma questo dispositivo. Quindi, se non vi sono altre questioni preliminari, perché questo era il programma.

AVVOCATO VOZZA - Presidente, intanto, perché resti a verbale, l'Avvocato Wozna si associa alla questione, alle richieste dedotte, avanzate e illustrate dal collega Annicchiario.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Ma tra l'altro non penso che ci siano decadenze in questo senso, almeno io non ne conosco.

AVVOCATO VOZZA - È meglio essere prudenti, Presidente.

P.M. V. MONTEMURRO - Presidente, prima di...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Prego, Pubblico Ministero.

P.M. V. MONTEMURRO - Grazie. Presidente, le volevo sottoporre molto praticamente ed anche per i risvolti che da punto di fatto si trasformano in punto di diritto: ritiene il Pubblico Ministero che il contenuto della ordinanza emessa dalla Signoria Vostra è la parziale, se non quasi totale, dichiarazione di inutilizzabilità degli effetti processuali dei risultati dell'incidente probatorio debba legittimare una istanza di rimessione in termini da parte del Pubblico Ministero, nel senso che eventuali richieste istruttorie che il Pubblico Ministero aveva fondato sul provvedimento con il quale il Giudice delle Indagini Preliminari nella fase deputata alla formazione del fascicolo del dibattimento, esplicitamente inseriva agli atti del fascicolo del dibattimento nel suo complesso l'incidente probatorio oggetto dei provvedimenti a cui puntualmente si riferisce la Vostra ordinanza, aveva indotto naturalmente, ma veramente in fatto e in diritto, il Pubblico Ministero a perimetrare le proprie richieste di prova, fermo restando poi tutto quello che andremo a verificare nel merito, ma io ritengo che la questione sia addirittura antecedente a questa fase, a parametrare la possibilità di verificare come, quando e se supplire alla dichiarazione di inefficacia processuale.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Beh, diciamo che ovviamente è comprensibile che il Pubblico Ministero, non la voglio interrompere, però per brevità...

P.M. V. MONTEMURRO - Sì, della principale...

PRESIDENTE M. ROTONDI - A fronte di questa ordinanza ovviamente deve regolarsi di conseguenza, come dovranno regolarsi anche i Difensori e le Parti Civili.

P.M. V. MONTEMURRO - Fermo restando, io chiedo scusa sempre se...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Ora, questo regolarsi, se riguarda qualcosa che è oggetto di decadenza allora possiamo parlare di remissione in termini, se riguarda - faccio l'esempio - una richiesta che non riguarda una lista testimoni, a integrare la lista testimoni della prova orale, ma riguarda altro, non mi fate dire troppe cose, allora parliamo di al limite un termine, un rinvio, un termine di riflessione che non è a difesa, è ad accusa, ma comunque ci può anche stare. Ora, riguarda una prova orale o semplicemente una

riflessione di strategia processuale? Del resto noi abbiamo scelto questa riserva proprio per dare la possibilità alle Parti di articolare le prove in maniera congrua rispetto a quello che, a torto o a ragione, la Corte ha deciso.

P.M. V. MONTEMURRO - Innanzitutto anche una prova orale rispetto a tutte quelle testimonianze che dovrebbero essere oggetto e di contorno agli elaborati allora agli atti del fascicolo di dibattimento. Ma stavo poi proponendo anche un'altra modalità operativa, senza nulla togliere che, essendosi già raggiunto una forma di informale consenso alla eventuale riproposizione di una perizia trascrittiva, il Pubblico Ministero a questo punto anticipa la richiesta di perizia collegiale sulle... quindi da questo punto di vista volevo... scelga la Corte come riparametrare la richiesta del Pubblico Ministero. Non vi sarebbe questione di decadenza sulla richiesta di perizia collegiale, lato sensu vi sarebbe decadenza per eventuali liste testi, ma possiamo supplire in altri modi, anche perché comunque abbiamo già detto che andremo a riverificare il tutto, quindi verifichi la Corte rispetto a queste prospettazioni del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Va bene, però io credo che possiamo dichiarare aperto il dibattimento e fare... Ora, se il Pubblico Ministero è pronto già adesso...

P.M. V. MONTEMURRO - Sì, assolutamente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - ...a fare le richieste di prova, inclusa anche, lo dice il Pubblico Ministero, noi non abbiamo detto niente.

P.M. V. MONTEMURRO - Certo.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Sollecitare il Tribunale a disporre una perizia, che vada nei limiti del possibile, ovviamente, noi non sappiamo se vi è la possibilità tecnica di rifare questo accertamento, vada a, come dire, che valga a quel punto per tutti.

P.M. V. MONTEMURRO - Certo.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Varrebbe per tutti, non solo per gli imputati per i quali l'incidente probatorio è inutilizzabile. Se il Pubblico Ministero è pronto a fare queste richieste...

P.M. V. MONTEMURRO - Assolutamente sì.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Noi dichiariamo aperto il dibattimento e facciamo formulare le richieste. Non credo ci sia bisogno della remissione in termini, a meno che non ci siano dei testi ulteriori che, ovviamente, comprensibilmente non erano stati indicati in lista, e in quel caso possiamo dare un termine, ma non credo che sia così.

P.M. V. MONTEMURRO - Presidente, eventualmente riserverei, cioè per ragioni di economia processuale eventualmente riserverei una istanza ex articolo 507 laddove si verificasse.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Va benissimo. Allora, quindi, la Corte dichiara aperto il dibattimento e dà la parola al Pubblico Ministero e alle Parti per le richieste dei mezzi di

prova, sulle quali poi già è stato anticipato con delle memorie la linea difensiva. Ne comincio a darne atto, perché è arrivata qualche memoria che contesta la possibilità di acquisire i verbali. Non so se il Pubblico Ministero ne ha avuto visione, se vuole prenderne visione adesso lo chiederà.

P.M. V. MONTEMURRO - Il Pubblico Ministero comunque nell'esercitare le proprie facoltà...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Ne do atto perché è pervenuto alla Corte, quindi se il Pubblico Ministero ne vuole prendere visione.

P.M. V. MONTEMURRO - Non ne ha preso visione, ma diciamo che...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Suspendiamo e può prendere visione cinque minuti, se vuole.

P.M. V. MONTEMURRO - Non c'è bisogno, comunque rientra nella richiesta del Pubblico Ministero, che quindi formulo.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Va benissimo. Prego, Pubblico Ministero.

P.M. V. MONTEMURRO - Quella di riportarsi integralmente alla propria richiesta di prove, ivi compresa la legittima richiesta di utilizzabilità dei verbali di prove di altro procedimento, così come rassegnata per iscritto nel capitolato della lista testimoniale; integra tale richiesta, al di là della riserva di produzione documentale che occuperà un paio delle vostre stanze, e che quindi necessariamente implica la redazione di elenchi, integra la propria richiesta con la richiesta di perizia collegiale sui medesimi temi oggetto dell'originario incidente probatorio e sui medesimi temi complessivamente trattati in sede di incidente probatorio, e quindi anche da un punto di vista medico-epidemiologico. Richiede, altresì, e si mette a disposizione per una eventuale cernita del materiale, richiede - altresì - allo stato una nuova e distinta perizia sulle operazioni di intercettazioni svolte durante la fase delle indagini preliminari.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Quindi, di tipo ovviamente solo trascrittivo parliamo?

P.M. V. MONTEMURRO - Solo trascrittivo, certo, tranne le evenienze in ordine alle singole anomalie, e riserva - appunto - la produzione della copiosa documentazione.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Allora, sentiamo le Parti Civili. Allora, vi dico pure quello che può essere il programma odierno su questo, così ci regoliamo anche per un'esigenza - come dire - di meditazione da parte della Corte di Assise, perché probabilmente all'esito il processo prenderà una strada ben precisa, perché io non anticipo niente perché ci sono già le memorie in atto, le Difese si opporranno alla possibilità di applicare l'articolo 26, in sostanza. Si sono già opposte, in realtà, con una memoria che anticipa i temi, con un parere anche pro veritate di una professoressa universitaria, eccetera, eccetera. Quindi, la Corte ha già chiaro quello che è lo sviluppo. Io vorrei fare in questo modo oggi, perché noi vorremmo prendere questo spatium deliberandi che ci separa dalla ripresa a settembre per avere il tempo per sciogliere questa riserva che, diciamo, ha una rilevanza

maggiore di tutto, ovviamente un conto è ripartire da zero e un conto è acquisire i verbali delle prove orali già assunte. Siccome la Corte, come è giusto che sia, non ha una sua decisione prima di sentire le Parti, è un tema assolutamente da esplorare, allora abbiamo due possibilità: oggi parliamo tutti sulle richieste di prova e rinviando a un'udienza che può essere, con tutti gli incastrati nostri, potrebbe essere il 17 luglio venerdì per un'eventuale, eventuale, replica del Pubblico Ministero, a quel punto vi daremo una data a settembre nella quale la Corte si pronuncerà sulla questione principale e tutto il resto.

P.M. V. MONTEMURRO - Presidente, chiedo scusa, al di là della...

PRESIDENTE M. ROTONDI - E rientra nella sospensione del cosiddetto cuscinetto il 17, però potrebbe essere anche una... perché le Difese faranno delle eccezioni, il Pubblico Ministero potrebbe anche avere interesse a replicare.

P.M. V. MONTEMURRO - No, dico: laddove non ci fosse la necessità di replica da parte del Pubblico Ministero?

PRESIDENTE M. ROTONDI - Andiamo direttamente a settembre.

P.M. V. MONTEMURRO - Eh, infatti.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Se il Pubblico Ministero vuole replicare...

P.M. V. MONTEMURRO - Assolutamente sì, grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Vuole replicare?

P.M. V. MONTEMURRO - Sì, sì. Laddove necessario sì, ma lo fa con...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Se il Pubblico Ministero volesse replicare noi individueremo questa data che rientra nella sospensione, però è un processo che può essere trattato in pendenza di sospensione, diciamo non fosse altro perché ci sono reati prossimi alla prescrizione, tra l'altro alcuni sono già prescritti, quindi – come dire – con un po' di collaborazione da parte di tutti, anche nostra, potremmo... perché prima della sospensione che parte... cioè non la sospensione, il periodo cuscinetto nel quale noi però fissiamo procedimenti urgenti, non riusciamo a fissarlo, quindi sentiamo prima le Parti, altrimenti poi andremo a settembre.

P.M. V. MONTEMURRO - Direttamente a settembre.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Perché noi questa riserva vogliamo avere un po' di tempo per valutarla bene, perché è una questione comunque molto, diciamo di notevole impatto poi sull'esito di tutto il processo, di quello che sarà a venire. Ovviamente c'è la questione della perizia, eccetera, eccetera, ci sono tante altre questioni, ma innanzitutto bisogna capire questi verbali, va bene? Allora, questo era giusto per darvi un'idea del programma, ovviamente le Parti, le Difese penso oggi riusciranno ad interloquire, anche perché sono state presentate delle memorie che abbiamo già visto, quindi ci si può

riportare. Le leggeremo, state tranquilli, se volete aggiungere aggiungete, però non penso che ci sia proprio tantissimo da aggiungere rispetto a quelle memorie. Va bene, allora sentiamo le Parti Civili.

AVVOCATO V. RIENZI - Presidente, per Alvaro Natale più altri, Codacons e Articolo 32 noi abbiamo depositato con riferimento all'applicazione dell'articolo 26 una memoria, quindi chiaramente ci riportiamo a quella e ovviamente insistiamo per l'applicazione dell'articolo 26. In tal senso abbiamo comunque depositato una lista testimoniale, alla quale ci riportiamo e ne chiediamo chiaramente, quindi, l'acquisizione, insomma, e quindi anche esame e controesame dei testi di cui alle liste testi eventuali, sempre, insomma, delle altre Parti, esame degli imputati qualora acconsentano e compaiano, e chiediamo e ci riserviamo una ulteriore produzione documentale con riferimento agli assistiti che hanno denunciato l'insorgenza di patologia asseritamente collegate ai fatti di reato, perché chiaramente rispetto alle perizie precedentemente depositate c'è stata chiaramente per alcuni un'evoluzione, alcuni sono venuti a mancare, sono proprio morti, altri chiaramente si sono aggravati, altri sono guariti, quindi chiaramente su questo noi ci riserviamo una argomentazione in più, che sarà oggetto di un deposito però documentale eventualmente. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie a lei, Avvocato.

AVVOCATO V. RIENZI - Ammissione comunque dei testi di cui alla lista e controesame.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Certo.

AVVOCATO ORLANDO - L'Avvocato Orlando nell'interesse del Comune di Taranto, dei germani Dimaggio, nonché delle Parti assistite dei colleghi oggi sostituiti, cioè l'Avvocato Sernia, l'Avvocato Montanaro e anche - Presidente - l'Avvocato Cantore, perché nelle more mi ha delegato a sostituirlo, facciamo proprio le richieste avanzate dal Pubblico Ministero, chiediamo ovviamente poi controesame e anche esame dei propri testi di lista, nel caso di specie dell'ente Comune di Taranto, e ci riserviamo ovviamente produzione documentale.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie, Avvocato.

AVVOCATO RICCI - Presidente, Avvocata Ricci, mi riporto alle note già depositate, alle memorie già depositate e anche in nome degli Avvocati Vitale e Della Pepa faccio riferimento all'esame testi indicati nella lista già depositata, al controesame dei testi, dei consulenti e dei periti indicati dalle altre parti processuali, nonché al controesame degli imputati qualora si sottopongono e mi riservo di depositare una lista di prove documentali. Sempre anche in nome degli Avvocati Vitale e Della Pepa mi riporto alle memorie già depositate. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie, Avvocato.

AVVOCATO ORLANDO - Presidente, le richieste di prova anche nell'interesse dell'Avvocato Coletta, mi scusi Presidente, ho dimenticato, che difende l'Inail.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Okay.

AVVOCATO ESPOSITO - Presidente, l'Avvocato Esposito per i propri assistiti, faccio mie anche le richieste del Pubblico Ministero, inoltre chiedo l'esame dei testi di lista di questo Difensore, controesame dei testi delle altre liste, esame anche del consulente tecnico indicato nella lista e riserva produzione documentale; esame degli imputati anche.

AVVOCATO BALDO - Presidente, buongiorno, l'Avvocato Baldo nell'interesse dei signori Fornaro Angelo, Vittorio e Vincenzo, nonché del signor Epifani si riporta, intanto si associa alle richieste della Procura e chiede l'esame dei testi di lista depositata regolarmente, l'esame degli imputati laddove acconsentano, si riserva la produzione documentale e il controesame. Per quanto riguarda l'Avvocato La Porta da me sostituito, ugualmente per Altamarea vi è la produzione di lista testi e riserva di produzione documentale. Per le altre Parti l'Avvocato La Porta chiede l'esame delle Parti Civili e si riserva la produzione documentale.

AVVOCATO V. RIENZI - Presidente, scusi se riprendo un attimo la parola per una piccola nota di cui volevo...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Sempre diciamo il nome a verbale.

AVVOCATO V. RIENZI - Avvocato Rienzi per Alvaro Natale più altri, Codacons, Articolo 32. Volevo chiedere questa cosa: con riferimento nello specifico alla questione, appunto, sulle prove, fermo restando che sin d'ora c'è una opposizione all'eventuale richiesta di ripetizione, ma non tanto legata alla necessità che il processo abbia uno svolgimento il più celere possibile per questioni chiaramente che tutti ben conosciamo legate alla prescrizione, perché noi vorremmo, vorremmo che fossero risentiti in realtà tutti i testimoni e i consulenti anche dell'Accusa, però chiaramente c'è una questione di tempo che non può essere assolutamente ignorata per quanto ci riguarda. Però, a parte questo, quello che volevo richiederle era: con riferimento espresso alle memorie depositate dagli avvocati degli imputati di cui lei dava conto poc'anzi, rispetto anche alla data del 17 luglio che lei ha indicato come rinvio per le repliche, anche chiaramente per non fare eventualmente un lavoro inutile, è consentito alle Parti Civili di depositare brevi repliche? Chiaramente con una memoria, eh! Questo volevo chiedere, se può essere eventualmente dato atto a verbale di questa possibilità.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Poi lo diciamo dopo.

AVVOCATO V. RIENZI - Va bene.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Si può fare sempre una memoria e poi auspicabilmente in

udienza riportarsi ad essa, altrimenti si fa la memoria, si parla due ore, è inutile fare la memoria, secondo me. Del resto è previsto dal Codice, non lo devo consentire io, come è previsto che si esponga anche verbalmente la memoria, io posso limitare ma non posso impedire. Prego, Avvocato.

AVVOCATO MOLINARI - Avvocato Molinari per il WWF che assume la difesa, ero prima sostituito dall'Avvocato Flora. Aderisco a quelle che sono le richieste del Pubblico Ministero, segnatamente anche alla perizia collegiale e valutiamo anche noi eventualmente, all'esito dello scrutinio delle memorie depositate dalle Difese, di depositare memorie oppure di illustrare delle note difensive all'udienza che lei andrà a fissare. Mi riservo chiaramente, anzi chiediamo il controesame dei testimoni indicati dalle Parti.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Prego, Avvocato Flora.

AVVOCATO FLORA - Sì Presidente, rapidamente. Per quanto concerne la ASL di Taranto, innanzitutto anch'io mi associo a quelle che sono le richieste del Pubblico Ministero, ciò premesso con riferimento, invece, alla posizione specifica dell'ASL ho depositato una breve lista testimoniale per la quale evidentemente insistiamo per l'ammissione. Ho depositato sul portale, ma credo che per comodità della Cancelleria possa essere utile anche procedere ad un deposito cartaceo di quello che ho depositato comunque sul portale, vi sono una serie di documenti, in particolare si tratta di sostanzialmente la gran parte di delibere, di determine che comprovano l'aumento dei costi che vi sono stati per l'ASL di Taranto a seguito evidentemente dell'evento. Con riferimento in particolare a quattro documenti, poiché ho letto che giustamente i colleghi della Difesa, in particolare si tratta dei documenti contrassegnati alle lettere Y, Z, AA e BB della mia produzione documentale del 10 aprile del 2026, si tratta di relazioni a firma di funzionari del Dipartimento e le Difese opportunamente hanno rilevato che l'acquisizione delle stesse deve avvenire all'esito dell'audizione evidentemente del firmatario eventualmente della stessa, non ci sono problemi, perché il Tribunale, perché la Corte d'Assise possa evidentemente eventualmente tenere in disparte questi quattro documenti e queste quattro relazioni riservandone l'acquisizione all'esito di quella che è la relativa audizione. Faccio presente, in particolare, che il sottoscritto ha proceduto dopo il 10/4 anche il 16/4 ad un ulteriore deposito, sempre solo di documentazione, ad integrazione della prima parte di documentazione depositata da parte della ASL di Taranto, sempre contenente delibere e determine della ASL che attestano l'aumento dei costi a seguito dell'evento che si è venuto... dell'inquinamento per il quale - evidentemente - è processo. Poiché sostituisco anche altri due colleghi o meglio tre, l'uno l'Avvocato Bruno mi diceva di non avere una propria lista e quindi, ovviamente, come per legge

controesame dei testi delle altre Parti; sostituisco il collega Dellino per conto dell'Avvocatura Regionale della Puglia, il quale mi pregava di rappresentare che ha depositato una lista testimoniale, evidentemente in riferimento a tali testi si insiste per l'ammissione. Anche il collega Dellino ha proceduto al deposito di una serie di documenti, che sono stati caricati sul portale ma mi ha fatto pervenire anche il cartaceo, per cui per comodità della Cancelleria, ove lo ritenga, per evitare la stampa, ne chiederei anche proprio la materiale acquisizione in forma cartacea. Per concludere, sostituisco il collega Vendegna, Giuseppe Vendegna, che mi ha rappresentato di aver depositato una copiosa lista testimoniale, e rispetto ad essa - evidentemente - ne chiedo l'ammissione.

Per tutti gli esami degli imputati, evidentemente, ove gli stessi vi consentano. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie.

AVVOCATO CAVALCANTE - Presidente, buongiorno, l'Avvocato...

AVVOCATO FLORA - Chiedo scusa Presidente, posso avvicinarmi?

PRESIDENTE M. ROTONDI - Sì.

AVVOCATO CAVALCANTE - Presidente, buongiorno. Per Cittadinanzattiva e per la Parte Civile Anna Fragnelli, per l'Avvocato Viviana Rago chiedo l'ammissione della propria lista testimoniale, che è stata già previamente depositata, quindi l'ammissione dei testi, il controesame dei testi di controparte compresi quelli del Pubblico Ministero, nonché riserva di produzione documentale. Per quanto riguarda, invece, Contramianto e Altri Rischi Onlus, in sostituzione dell'Avvocato Bonanni, richiedo il controesame dei testi della Procura e degli imputati, ed eventuale riserva di produzione documentale. Grazie.

AVVOCATO DE ANGELIS - Buongiorno Presidente, sono l'Avvocato De Angelis per il proprio assistito. Innanzitutto mi associo alle richieste formulate dal Pubblico Ministero, si chiede l'ammissione della lista ritualmente depositata in atti, controesame dei testi di cui alle rispettive liste, esame degli imputati se vi acconsentono e si riserva la produzione documentale.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Dopo le Parti Civili possiamo passare alle Difese.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì, signor Presidente, noi come Collegio Difensivo chiederemmo la gentilezza veramente di qualche minuto di pausa, perché avevamo bisogno all'esito un po' delle richieste fatte di sentirci un attimo e poi di poter interloquire.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Dieci minuti vanno bene?

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì, assolutamente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Okay.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Grazie, grazie molte.

La Corte sospende il processo alle ore 11:30.

La Corte rientra in aula di udienza alle ore 11:47.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Giusto a beneficio di tutti, anche di quello che poi potranno dire le Difese, ovviamente il novum è rappresentato dalla richiesta di perizia del Pubblico Ministero, che - diciamo - è stata in questa sede introdotta, diciamo così più che altro preannunciata, nel senso che la perizia è un qualcosa che deciderà la Corte, è una sollecitazione alla corte del Pubblico Ministero come può esserlo da parte delle Parti Civili o anche delle stesse Difese. Chiaramente questo non lo dobbiamo decidere nell'immediato la perizia, e soprattutto diciamo che la Corte ha bisogno anche di capire, nei limiti del possibile ovviamente, se gli accertamenti sono in tutto o in parte ripetibili, quindi se vi sono - non so - dei campioni, dei reperti che possono essere riesaminati, e quindi in quel caso vi è una ripetibilità, o se vi è qualcosa che non può essere ripetuto, in quel caso, a prescindere da ogni decisione, quella parte non potrà essere, quindi è anche un problema tecnico di capire questo. Ma comunque su questo si potrà decidere in corso d'opera, se la Corte riterrà necessario potrà fare una perizia che è nei poteri della Corte d'Assise, della Corte, del Tribunale in generale sempre. Quindi, diciamo che le Difese... questo vale anche per i documenti se ritenete, se qualche documento deve essere esaminato dalle Difese, ovviamente noi lo possiamo acquisire durante tutto l'arco dell'istruttoria dibattimentale, quindi diciamo che concentriamoci su quello che deve essere sicuramente deciso nell'immediatezza e cioè l'acquisizione dei verbali, delle prove orali assunte in primo grado dinanzi alla Corte d'Assise di Taranto. Quindi, se le Difese vogliono prendere la parola sono autorizzate.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, difesa Nicola Riva, Pasquale Aninchiario. Io chiedo l'esame dei testi di lista, faccio riserva di produzione documentale; quanto ovviamente alla produzione documentale preannunciata dal Pubblico Ministero, faccio riserva espressa - ovviamente - di poterla prima analizzare documento per documento e poter poi interloquire sull'aspetto documentale, riserverei eventuali anche richieste a controprova all'esito sia dell'analisi del compendio documentale del Pubblico Ministero, sia del compendio documentale che già è stato in parte preannunciato, in parte già effettuato dalle Parti Civili, perché diversamente questo comporterebbe di sospendere adesso l'udienza, quindi potremmo farlo se lo ritenete successivamente. Quanto, ovviamente, alla richiesta di perizia preannunciata dal Pubblico Ministero, io come Nicola Riva ho ricevuto un'ordinanza di utilizzabilità dell'incidente probatorio e quindi sotto questo aspetto chiaramente sono in una situazione un po' particolare e ovviamente soggettivamente non sono d'accordo, ma ne devo prendere atto, una eventuale nuova

perizia che la Corte dovesse eventualmente prendere in considerazione sicuramente mi vedrebbe tra i partecipi per poter poi fare quello che ovviamente ai tempi non è stato fatto.

PRESIDENTE M. ROTONDI - In quel caso ovviamente la nuova perizia varrebbe oltre che per i soggetti che non hanno partecipato all'incidente probatorio varrebbe erga omnes, chiaramente.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Esattamente. Devo soffermarmi molto brevemente su una richiesta che è stata fatta da parte del Pubblico Ministero, ed è una richiesta che - a mio sommo avviso - non può essere accolta. Non può essere accolta, parlo a beneficio del Pubblico Ministero, perché ovviamente la memoria l'ha avuta soltanto stamattina, perché gli abbiamo dato una copia, e parlo brevemente a beneficio anche delle Parti Civili con riferimento alla richiesta specifica. Il Pubblico Ministero chiede di sentire dei testimoni e chiede anche di poter produrre sostanzialmente i verbali del processo di primo grado. Allora, qui c'è un problema, c'è un cortocircuito reale ma semplice. Se noi vediamo altri istituti simili all'articolo 11, ricazione, rimessione del processo, la sanzione espressa è quella della inutilizzabilità degli atti; perché? Perché c'è il giudice sospetto. Noi abbiamo questa terza ipotesi di giudice sospetto, cioè di giudice che praticamente è sospetto di non essere terzo o comunque di non apparire tale, e in questo caso specifico si vorrebbe far, non si capisce come, rientrare questa ipotesi in un'ipotesi di utilizzabilità, quindi conservazione degli atti che inspiegabilmente quando il giudice è sospetto per la ricazione, quando il giudice è sospetto per la rimessione non sono utilizzabili, mentre non si capisce perché quando è sospetto proprio per l'articolo 11, che lo dice espressamente, che - attenzione - quando si è in questa situazione in cui c'è un giudice o indagato o imputato o persona offesa o persona danneggiata dal reato, non si capisce il motivo per il quale se quel giudice ha partecipato all'assunzione della prova questa prova dovrebbe essere utilizzabile. Questo Difensore ritiene di aderire a quanto ha scritto la professoressa Conti. La professoressa Conti sostanzialmente è l'allieva di Tonini e insieme hanno scritto tantissime pubblicazioni, lei lo dice a chiare lettere, richiama soprattutto la sentenza Tanzi, sulla sentenza Tanzi dice: "Ma lì la Cassazione si è espressa in maniera chiarissima". Cioè, le sentenze a cui alcuni fanno riferimento, ma fanno riferimento a un periodo prima del 111 della Costituzione, cioè il processo deve essere fatto davanti a un giudice terzo, che deve apparire tale e in contraddittorio tra le Parti, e quando si dice questo è importantissimo, perché non è solo importante il momento decisivo finale della sentenza, ma voi state vedendo quante decisioni importanti state prendendo nel corso di un procedimento. Sono vari step e quando partirà l'istruttore dibattimentale ce ne saranno tanti altri di questi step, in cui il giudice

decide sulle questioni, decide se una domanda è nociva o non è nociva, e io - voglio dire - l'ho vissuto sulla mia pelle quel procedimento, a me sembrava di non essere più capace di fare l'Avvocato, cercavo di fare i controesami dove ho qualche attitudine a farli e mi veniva detto: "No Avvocato, lei sta mettendo in difficoltà il teste", ma io devo mettere in difficoltà il teste, è un mio compito, mi è stata tolta la parola quando cercavo di fare controesami, quindi quando io ho cercato di svolgere un'attività di un certo tipo, e ci sono i verbali che lo provano, mi è stata addirittura tolta la parola. Allora, perché vi dico questo? Perché un procedimento che comunque è stato condotto da giudici che erano in una situazione comunque di apparente non terzietà, non possono poi portare al fatto che quei verbali assunti da quei giudici possano rientrare praticamente dalla finestra in questo procedimento, e l'espedito processuale a cui il Pubblico Ministero sicuramente è indotto da esigenze di celerità del procedimento, però l'espedito processuale utilizzato dal Pubblico Ministero non mi trova d'accordo, perché il Pubblico Ministero richiama la norma del 238, che prevede che si possano utilizzare i verbali di altro procedimento. Anche su questo aspetto non sono assolutamente d'accordo, quello non è un altro procedimento, è lo stesso procedimento, cioè davanti a voi infatti avete deciso sull'incidente probatorio adesso di quel procedimento, è l'identico procedimento che si doveva già fare qui a Potenza dall'inizio come giudice naturale e che erroneamente è stato condotto a Taranto, ma il processo è quello. Quindi quella... tant'è che con riferimento proprio a queste ipotesi, alle ipotesi - attenzione - di incompetenza c'è il riferimento, che noi riteniamo erroneo fatto dalla Corte d'Assise d'Appello di Taranto al 26 comma secondo, che dice: "Attenzione, possono essere utilizzati al più per le contestazioni quei verbali durante l'udienza preliminare". Perché vi dico che non sono assolutamente d'accordo neanche su questo? Non sono d'accordo su questo, ma c'è la norma che prevede che comunque in questi casi, quindi stesso procedimento ma dichiarazione di incompetenza, quella è l'utilizzabilità dei verbali, quindi non possibile produzione come chiede il Pubblico Ministero, ma al più per le contestazioni. Nel caso di specie noi riteniamo, io ritengo che non possano proprio essere utilizzati neanche per le contestazioni, perché non è una situazione normale d'incompetenza territoriale, d'incompetenza per materia dove il giudice era in una situazione di piena capacità a giudicare, no, manca proprio la capacità a giudicare, perché un giudice per giudicare deve essere terzo o deve apparire tale. Se ha giudicato un giudice che non era terzo o non appariva tale, non siamo in una situazione nella quale si può applicare il 26 secondo comma, siamo nella situazione nella quale c'è il 191 che è piena inutilizzabilità, perché qua abbiamo un divieto espresso, ma non dal Codice, è un divieto espresso dalle fondamenta, dalla Carta Costituzionale, cioè il 111 ci dice che il giudice deve essere

terzo e imparziale e il processo si deve fare nel contraddittorio delle Parti, quindi stiamo scherzando, non è proprio possibile utilizzare quei verbali né per le contestazioni, né per nient'altro. Quindi io da questo punto di vista, e sintetizzo, mi riporto a quanto abbiamo scritto, a quanto ha scritto la professoressa Conti, a quanto abbiamo scritto anche in una nota ulteriore che abbiamo fatto e vi chiedo ovviamente di accogliere la questione che vi abbiamo prospettato, di non accogliere la richiesta del Pubblico Ministero e di dichiarare la inutilizzabilità processuale di quei verbali, neanche quindi utilizzabili per le contestazioni per le ragioni che ho cercato di sintetizzare. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie a lei, Avvocato.

AVVOCATO CONVERTINO - Sì Presidente, intervengo brevemente, Avvocato Convertino, per Giovanni Rebaioli. Io come mie autonome richieste di prova chiedo, ovviamente, l'esame dei testimoni e dei consulenti indicati nella lista ritualmente depositata, accolgo la possibilità che ha già preannunciato, a cui ha fatto riferimento Lei, di riservarmi sia con riferimento alla richiesta di perizia che oggi è stata anticipata.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Sì, solo... sono stanco anch'io, ma l'Avvocato Annicchiarico, a parte... chiedo scusa se, forse ho perso anche il filo, a parte le eccezioni ha fatto le sue richieste?

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì, sono le prime, io ho fatto per prima le richieste, ho chiesto l'esame dei testi di lista.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Esame dei testi di lista e controesame, okay, grazie.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Va be', testi e consulenti, ovviamente. I testi e i consulenti che ho indicato nella lista testi e basta.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Chiedo scusa, Avvocato.

AVVOCATO CONVERTINO - No, ci mancherebbe, Presidente. Anzi, la mia richiesta è ovviamente sovrapponibile nello stesso senso, come dicevo, testi e consulenti indicati nella mia lista, accolgo invece quello che è stato il suo invito e la possibilità che ci ha conferito nell'incipit di questa fase delle richieste di prova e mi riservo con riferimento sia la richiesta di perizia fatta dal Pubblico Ministero o comunque a cui ha fatto cenno oggi il Pubblico Ministero, sia con riferimento - invece - alla disamina di tutta quella documentazione di cui pure ci ha anticipato la produzione. Qualche considerazione ulteriore, e spero ad utile integrazione di quanto vi è già stato rappresentato dal collega Annicchiarico, in ordine alla richiesta avanzata dal Pubblico Ministero con riferimento alla possibilità di attivare il meccanismo acquisitivo previsto dall'articolo 238 del Codice di Rito. Ancora una volta è proprio il tenore letterale della norma che ci dice che siamo in un ambito totalmente diverso da quello che contraddistingue il nostro procedimento. La norma, infatti, parla "verbali di prove di altri procedimenti".

Chiaramente il presupposto fondante per l'applicazione di questa norma è l'alterità del procedimento, un'alterità che nel caso di specie è assolutamente mancante, perché siamo con evidenza nello stesso procedimento, non solo per tutte le ragioni di cui ha già parlato l'Avvocato Annicchiarico, ma anche alla luce di quelli che sono i principi tracciati dalla giurisprudenza, quindi dalla Suprema Corte in materia, la quale più volte è intervenuta sulla materia dell'alterità del procedimento dicendo: "Guardate che i parametri a cui dovete far riferimento per dirimere la esistenza di un diverso procedimento o meno, sono dei parametri di sostanza, sono dei parametri fattuali", cioè guardate al fatto, guardate alle imputazioni, guardate agli imputati e ovviamente nel caso di specie tutti questi elementi ci dicono che siamo assolutamente nello stesso procedimento. A nulla rilevano, invece, parametri che invece sono di mera forma o burocratici, quali ad esempio, come è accaduto nel caso di specie, il fatto che il nostro procedimento oggi qui a Potenza abbia un numero di R.G.N.R., quindi di iscrizione al registro del reato diverso rispetto a quello che c'era nella fase tarantina dello stesso procedimento. In questo senso, lo anticipo, nella breve memoria che depositerò da qui alla fine del mio intervento, cito degli arresti del 2023 della Suprema Corte di Cassazione, che appunto definiscono in maniera assolutamente chiara il perimetro distintivo tra stesso procedimento e diverso procedimento. D'altronde abbiamo la prova empirica del fatto che siamo assolutamente nello stesso procedimento da quella che è stata la condotta adottata dall'Autorità Giudiziaria potentina, che nel momento in cui è ripartita la fase potentina di questo processo non ci ha richiesto a noi Difensori un nuovo deposito delle nomine, le nostre nomine erano già in atti, spiegavano pienamente i loro effetti e noi abbiamo continuato a esercitare i nostri mandati difensivi sulla base di quelle primigenie nomine. Qualche considerazione poi sugli ulteriori ordini di ragioni per le quali, a sommosso avviso di questo Difensore, quei verbali con le prove dichiarative raccolte dinanzi alla Corte d'Assise Tarantina non possano trovare alcun tipo di utilizzo in questa istruttoria che celebreremo davanti alle Signorie Vostre. E questo in termini assolutamente tranchant, sia ovviamente nei termini richiesti dal Pubblico Ministero, sia in termini di possibile riferimento a quello che è il portato normativo dell'articolo 26 del Codice di Rito. E perché dico questo, signor Presidente e signori della Corte? Perché la ragione, come ormai sapete, vi abbiamo tediato sul punto, che ha determinato lo spostamento del processo da Taranto a Potenza, è una ragione di competenza che non è legata a questioni burocratiche o territoriali o di riorganizzazione interna dell'ufficio giudiziario, ma è una questione legata alla incompetenza funzionale del magistrato, e quindi si ricollega quella che è la funzione dell'articolo 11 che, come vi abbiamo già detto, costituisce il presidio sul campo dell'articolo 111 della Costituzione,

cioè di quell'articolo di cui vi ho parlato già alla scorsa udienza, definendolo come l'architrave del nostro procedimento penale, quell'articolo che sorregge e contiene tutti i principi fondanti della celebrazione del processo penale. Parliamo di un requisito, quello della terzietà, che è un requisito fondamentale e imprescindibile, sul quale la professoressa Conti... se avete bisogno, Presidente, mi fermo, ma sarò telegrafico.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Prego.

AVVOCATO CONVERTINO - Benissimo. Dicevo: un concetto, questo, della assoluta indispensabilità della terzietà del magistrato sul quale la professoressa Conti in quel parere che vi abbiamo depositato si è diffusamente soffermata, parlando della stessa in termini di concetto fondamentale affinché sussista la possibilità di esercitare compiutamente il potere giurisdizionale. Quindi, parliamo di una prerogativa indispensabile affinché il giudice abbia la capacità non soltanto di giudicare, e quindi di emanare la decisione finale che arrivi a valle dell'istruttoria dibattimentale, ma anche di condurre tutta quella fase dirimente in cui si forma la prova dinanzi alle Signorie Vostre, che conseguentemente porta poi alla decisione finale che confluisce nella sentenza. E in questo senso la sentenza Tanzi, ma anche le Sezioni Unite del 2005 sono assolutamente illuminanti nel definire quelle che sono le conseguenze. La sentenza Tanzi non soltanto parla di incapacità che determina una nullità ai sensi del 178 lettera A) del Codice di Rito, ma ci dice anche che si tratta di un difetto di capacità che rende nulle ai sensi dell'articolo 178 le decisioni del giudice ricusato e consente di ritenere priva di efficacia ogni altra attività processuale dallo stesso compiuta. Quindi con un'estensione, un effetto travolgente che va a travolgere - appunto - tutta l'attività compiuta dal magistrato carente del potere giurisdizionale in considerazione della mancanza del principio di terzietà. Un principio di terzietà che, come vi ho già detto, trova presidio in quella che è la Carta Costituzionale; un principio di terzietà che per queste ragioni, come anche sottolineato dalla Suprema Corte di Cassazione in una pronuncia che è la 44814 del 2024, che ovviamente vi metterò a disposizione con la memoria che vi depositerò, sostanzialmente non può recedere, non può prevedere possibilità di recessione di fronte ad altre esigenze, quali quelle della speditezza della celebrazione del procedimento o della conservazione degli atti già acquisiti. Per queste ragioni io, riportandomi integralmente al contenuto della memoria, concludo e vi ringrazio.

AVVOCATO URSO - Grazie Presidente e signori della Corte, Avvocato Urso per l'imputato Pastorino. Sarò contenuto nel mio intervento, Presidente, ma voglio soffermarmi su alcune circostanze. Oltre alle richieste dirette che ora mi accingo a fare, ovvero l'esame dei soggetti indicati nella mia lista testimoniale a firma congiunta con il collega

Melucci, mi riservo produzione documentale, nonché esprimo riserva - come gli altri colleghi - sui documenti eventualmente che saranno prodotti dal Pubblico Ministero e dalle Parti Civili. Per tutte le altre argomentazioni mi associo a quanto detto dal collega Annicchiarico e dal collega Convertino, nonché dalle memorie che ci accingiamo a produrre, alcune sono state già prodotte. E poi in relazione alla richiesta del Pubblico Ministero, ovvero l'acquisizione dei verbali ai sensi dell'articolo 238 due bis, prendendo il testimone da quanto detto dal collega Convertino, e penso che sia forse l'elemento empirico e pratico più evidente, sia la Procura, sia il GUP prima, ma penso anche le Signorie Vostre, la decisione sull'alterità del procedimento o meno l'ha già presa, perché come già detto dal collega Convertino, qualora il processo 938/2010 R.G.N.R. della Corte di Assise di Taranto dovesse essere considerato altro procedimento, il mio imputato non avrebbe un Difensore, perché io non ho mai depositato una nuova nomina e quindi, qualora questa Corte dovesse dire domani, a settembre che siamo in presenza di un altro procedimento, dovremmo ritornare indietro alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero, nominare dei difensori di ufficio da parte della Procura e poi noi dovremmo eventualmente, se i nostri assistiti avranno la bontà di riconfermarci le nomine, ridepositare una nuova nomina. E questo vaglio fatto prima dalla Procura, che poi oggi valuta un diverso procedimento, in verità è stato già fatto dalla Procura considerandolo lo stesso e non nominando un difensore di ufficio all'epoca quando è stata formulata una richiesta di rinvio a giudizio. Ma anche il GUP nel momento in cui ha fissato l'udienza preliminare non ha ritenuto, ovviamente, e giustamente io mi permetto di dire, di indicare un eventuale difensore di ufficio e quindi richiedere una nostra nuova nomina agli atti. Così come dopo il rinvio a giudizio del GUP anche le Signorie Vostre ovviamente hanno fatto tutti gli adempimenti che il Codice prevede. Quindi, questa ipotetica decisione è una decisione nei fatti già presa. Quindi, ritengo che la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero sia totalmente irrituale e - mi permetto di dire - anche contraddittoria con le sue stesse decisioni e argomentazioni prese illo tempore in sede di richiesta di rinvio a giudizio. In relazione alla perizia, alla sollecitazione di perizia, come giustamente lei - Presidente - ha precisato nei confronti di questa Corte, io mi riservo in questa sede solamente, qualora la Corte dovesse decidere di accogliere la richiesta di perizia, di interloquire sull'eventuale utilizzabilità o meno di quali atti potranno i periti ipotetici valutare, analizzare e dare una loro valutazione in scienza e coscienza, perché allo stato non sappiamo se sarà accolta la richiesta, quale sarà l'oggetto. Perché è vero, il Pubblico Ministero ha fatto una richiesta che si va ad ancorare all'incidente probatorio, però sappiamo benissimo che siete voi che dovete decidere l'oggetto e i limiti della perizia e

poi eventualmente io mi riservo sugli atti, l'utilizzabilità - meglio - degli atti che i periti potranno o meno conoscere. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie a lei, Avvocato. Andiamo avanti.

AVVOCATO PERRONE - Sì Presidente, l'Avvocato Perrone nell'interesse dell'imputato Fabio Riva. Preliminarmente, Presidente, io naturalmente mi associo alle questioni che abbiamo declinato con le memorie che sono state depositate tramite portale, che depositeremo all'esito della presente udienza, e in particolare faccio riferimento e faccio mie quelle che sono le argomentazioni giuridiche spese dalla professoressa Conti in ordine - evidentemente - alla inapplicabilità nel caso di specie dell'articolo 26, attesa quella che è stata la declaratoria d'incompetenza funzionale operata dalla Corte di Assise di Appello di Taranto. Vedete, il nostro Codice di Procedura Penale in quella materia evidentemente soffre di un evidente corto circuito. Soffre di un evidente corto circuito, perché il richiamo all'articolo 26 per quanto è un richiamo che il nostro legislatore opera, opera in riferimento a due declaratorie di incompetenza, che sono quelle per territorio e quelle per materia; evidentemente non di competenza funzionale, che rappresenta una sorta di terzo genere diverso - evidentemente - a quello per materia e quello per territorio, assimilato da un punto di vista solo giurisprudenziale a quello per materia, evidentemente solo quanto ai termini di deducibilità, perché non è rimesso naturalmente a quelli che sono i termini caducatori del 491 della incompetenza territoriale. Qui è un problema di civiltà giuridica, Presidente, perché il problema che noi ci dobbiamo porre, prima ancora di rincorrere le sentenze delle Sezioni Unite e Corte Costituzionale, può un giudice - lo chiedo, è una domanda che ci poniamo noi tutti come cittadini prima ancora che operatori giuridici - può un giudice che viene ad essere qualificato, giudicato, ritenuto sospetto di non imparzialità, come è avvenuto nel caso di specie, assumere una prova e quella prova essere poi dinanzi al giudice effettivamente naturale, in quanto non spogliato da quel pregiudizio di non imparzialità, essere ritenuta pienamente valida? È veramente una domanda che non può che avere una risposta assolutamente univoca, perché laddove ragionassimo nell'ottica del vecchio Codice di Procedura Penale, dove il giudice era un mero ricettore della prova senza avere quel ruolo proattivo, dinamico, partecipativo che invece ha nell'impalcatura del nuovo Codice, è chiaro che questo orienterebbe diversamente la nostra valutazione, ma nel momento in cui il giudice... Presidente io le porto delle... perché tutti dobbiamo toccare con mano, oggi io sono praticamente dieci anni che sollevo, ormai non me la rivedo neanche più, quella memoria ormai la ristampo a ciclo continuo, è nel mio computer, che è quella dell'inutilizzabilità soggettiva. Dopo dieci anni finalmente, dopo che sono intervenute anche sentenze ormai passate in giudicato che lo hanno acclarato,

finalmente questa Eccellentissima Corte di Assise ha ritenuto finalmente un principio che a me pareva assolutamente solare, quello dell'inutilizzabilità soggettiva. Perché dico questo? Perché io ho dovuto leggere in un'ordinanza, perché quel giudice sospetto partecipa alla formazione della prova, emette ordinanze e abbiamo visto come le ordinanze possono connotare il processo, ha emesso un'ordinanza reiettiva di questa stessa questione affermando testualmente che in un'intercettazione telefonica Fabio Riva parlava col fratello Nicola, il quale gli chiedeva consiglio sulla qualità di un consulente da nominare in sede di incidente probatorio, dicendo: "Quindi anche Fabio Riva ha partecipato all'incidente probatorio". Questo per dirle, Presidente, che il giudice sospetto interviene e interviene massicciamente nello sviluppo del processo, e qui abbiamo ormai festeggiato i dieci anni da quando il buon dottor Cassetta il 16 maggio del 2016 si costituiva Parte Civile, eravamo nelle stesse questioni preliminari che stiamo celebrando oggi a distanza di dieci anni, quindi dal 17 maggio 2016 in poi quel giudice era un giudice sospetto, ed è quel giudice che ha ammesso le questioni preliminari, che ha rigettato tutte quante le nostre richieste di testi del relato, di 507, che ha emesso quelle ordinanze reiettive dell'inutilizzabilità soggettiva di un incidente probatorio sulla base di intercettazioni telefoniche, laddove si parlava con un fratello dicendo: "Quindi hai partecipato", dando libero sfogo a una fantasia giuridica che ci ha portato in una dimensione parallela. Questo perché? Perché evidentemente ha inciso. Ora, il problema è uno solo: vogliamo ritenere, e questo io ritengo che sia una prospettiva assolutamente miope e riduttiva, che il giudice sospetto possa essere sanzionato soltanto nella misura in cui emette un provvedimento decisorio? Ergo, solo la sentenza viene travolta e caducata o tutta quanta quest'attività che viene ad essere svolta in itinere, e che voi mi insegnate concorre, e determinante nella formazione di quella sentenza, viene anch'essa travolta? Vedete, in questo senso è dirimente il richiamo che il collega Annicchiarico ha fatto alla sentenza delle Sezioni Unite Tanzi del 2011; c'è un passaggio a pagina diciassette di quella sentenza in cui le Sezioni Unite affermano che se la dichiarazione è accolta, lì si parla, ve lo ha detto il Collega che mi ha preceduto, dell'istituto della riconsuazione, che però riposa, lo dico evidentemente ai soli Giudici Popolari, sul presupposto anch'esso della non terzietà del giudice. Ebbene, "se la dichiarazione - dice le Sezioni Unite - è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento", cioè qua sta spiegando quello che è il tenore del 42 comma uno del Codice di Rito. "Se la dichiarazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento e individuare un difetto di capacità che rende nulla ex 178 letterale decisione del giudice riconsuato, mentre consente di ritenere prive di efficacia ogni altra attività compiuta". Quindi le stesse Sezioni Unite dicono: guardate, è vero che ai sensi del 178 lettera A) ha

questo effetto travolgente sul momento decisorio. E poi, Presidente, che non sia una visione così cristallizzata solo sul momento decisorio emerge anche dalla stessa sentenza a Sezione Unite del 2020 Gerbino, laddove, analizzando sempre in tema di ricusazione, hanno affermato come è nullo ai sensi del 178 lettera A) anche lo stesso decreto che dispone il giudizio, nella misura in cui la dichiarazione di ricusazione venga poi accolta. Quindi, questo apre uno spettro che non è evidentemente soltanto chiuso sul momento decisorio e definitorio del giudizio. E questo è assolutamente importante. E, vedete, un'altra ricaduta in termini pratici che voglio portare come dato esperienziale: quando io declinai alle Signorie Vostre Illustrissime la questione della inutilizzabilità soggettiva dell'incidente probatorio, vi portai quell'ordinanza emessa dalla Corte di Appello nel processo Amianto che dichiarava l'inutilizzabilità dell'incidente probatorio svolto in questo procedimento. Bene, in quel procedimento, unitamente al collega Voza, proponemmo una istanza di ricusazione dei periti; una istanza di ricusazione dei periti che non venne accolta dalla Corte di Appello di Taranto, avverso la quale noi proponemmo ricorso per Cassazione. Nelle more della celebrazione dell'udienza in Cassazione, la Corte di Appello di Taranto, nonostante i nostri inviti a soprassedere, intese comunque escutere i periti nominati. Di lì a pochi giorni la Corte di Cassazione accolse la nostra istanza di ricusazione e io vi deposito quella che è stata la stessa ordinanza emessa dalla Corte di Appello insieme alla sentenza della Corte di Cassazione, faccio riferimento alla sentenza 44736 del 15 luglio 2016 della Prima Sezione Penale e, in esito a questa pronuncia della Suprema Corte, la Corte di Appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto dichiara l'inefficacia degli atti compiuti dai nominati periti nell'espletamento dell'attività peritale, relazione scritta ed esame. Quell'effetto travolgente di inefficacia cui le Sezioni Unite Tanzi fanno riferimento in ordine proprio agli elementi probatori, nel momento in cui questi germogliano in un terreno evidentemente che non è connotato da quella terzietà che dovrebbe connaturare il terreno su cui si deve ergere la prova e il processo. Quanto poi al discorso del 238 mi pare veramente un fuor d'opera; mi pare evidentemente un fuor d'opera in ragione proprio di un ragionamento di sistema. Io richiamo alle Signorie Vostre Illustrissime, ma non voglio spendere parole, quella che è la giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di intercettazioni, di 270, di cosa si intenda per diverso procedimento al di là del dato formale, della connessione qualificata di cui è all'articolo 12, non dobbiamo spendere altre parole. Faccio riferimento anche all'esempio plastico che vi ha rappresentato sia il collega Convertino che il collega Urso, quanto all'alterità del procedimento, ergo, la dichiarazione di nuova nomina. Ebbene, c'è una giurisprudenza costante cristallizzata in tema di 414 di riapertura delle indagini, che dice che lì

effettivamente assume un nuovo numero e un nuovo procedimento, tant'è che non vale la dichiarazione di nomina del procedimento archiviato, quindi segna l'alterità, cosa che evidentemente non si è verificata nel caso di specie, laddove le nostre dichiarazioni di nomina sono state evidentemente immanenti. E poi chiudo con una provocazione: se per avventura questo processo fosse sorto a Potenza, dopo che era sorto già a Taranto, non è un caso assolutamente eccezionale che ciò accada, questo avrebbe determinato una dichiarazione di ne bis in idem alla luce di quelli che sono i principi enucleati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200/2016, cioè vi è una sovrapposibilità di griglia condotta nesso di causalità ed evento? Mi pare che già la risposta di questo sia assolutamente tautologica e comporti naturalmente il rigetto delle richieste formulate dal Pubblico Ministero. Quanto alle mie richieste autonome, naturalmente chiedo l'esame dei testi e consulenti contenuti nella lista debitamente depositata a suo tempo, e quanto alla richiesta di perizia, è stata formulata in termini assolutamente generici, io naturalmente mi oppongo anche perché vorrei comprendere, anche laddove dovesse essere ammessa questa perizia, su quale materiale si dovesse sviluppare, evidentemente un materiale che potrebbe essere anche ab origine inutilizzabile e continuare ad essere inutilizzabile nei confronti dell'imputato che rappresento. Quindi, naturalmente, ogni questione dialettica processuale su questa richiesta, su cui naturalmente io già da ora pongo una ferma opposizione, naturalmente la rimetto nel momento in cui verranno delineati esattamente i contorni con cui vorrà essere formulata questa richiesta. Le deposito quella ordinanza e la sentenza della Suprema Corte di Cassazione emessa nel procedimento Amianto, cui facevo riferimento poc'anzi e riservo in corso di istruttoria dibattimentale ogni altra produzione documentale.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie, Avvocato.

AVVOCATO VOZZA - Signor Presidente, Eccellentissima Corte, sono l'Avvocato Vozza, formulo le mie richieste nell'interesse degli imputati Capogrosso e Bessone, Capogrosso Luigi e Bessone Enrico. Per quanto riguarda le richieste proprie chiedo l'esame di tutti i soggetti a vario titolo, quindi testi, consulenti, periti indicati nelle liste ritualmente depositate. Evidenzio che per l'imputato Capogrosso Luigi ci sono due liste, una primigenia ed una integrativa, quindi evidentemente faccio riferimento a entrambe, così come per la lista testimoniale depositata nell'interesse dell'imputato Bessone Enrico. Riservo di interloquire sulla produzione documentale, tanto quella invocata all'odierna udienza dalle Parti Civili, della quale chiaramente dovrò prendere contezza e visione, quanto quella che eventualmente vorrà effettuare il Pubblico Ministero nelle prossime udienze. Ove occorra, mi pare ultroneo, ma visto che - voglio dire - è una consuetudine, riservo produzione documentale, per quanto - ripeto - lo possa fare sempre e comunque

nel corso del dibattimento; si oppone fermamente per le ragioni già esposte in maniera chiara, esaustiva ed insormontabile dai colleghi che mi hanno preceduto, nel parere della professoressa Conte e nelle memorie depositate e depositande nel corso di questa udienza, al prima ovviamente della sua chiusura, all'acquisizione dei verbali di prova acquisiti e formati, o meglio formati nel procedimento tarantino dinanzi alla Corte di Assise di Taranto. Per le altre questioni, evidentemente, riserva ogni valutazione allorquando verranno poste dalle controparti processuali. Grazie.

AVVOCATO MELUCCI - Buongiorno, Giudice. Nell'interesse degli imputati Pastorino e Bessone mi riporto integralmente alle questioni fatte dai miei codifensori, l'Avvocato Voza per Bessone e l'Avvocato Urso per Pastorino, e naturalmente anche alle richieste che loro hanno fatto nell'interesse dei nostri assistiti. Mi consentirà di fare una piccolissima deduzione personale rispetto alla richiesta di perizia fatta dal Pubblico Ministero in relazione ai miei assistiti, in quanto difendendo queste persone e spersonalizzando queste funzioni aziendali sempre sull'aspetto della irrilevanza causale delle loro condotte e della loro funzione aziendale rispetto al presunto evento ed indimostrato evento, è evidente che la genericità della richiesta fatta dal Pubblico Ministero in ordine a... su cosa si dovrà eventualmente svolgere questa perizia e su quali saranno le attività che porteranno eventualmente a conoscere i suoi esiti, mi metto nella condizione di oppormi allo stato a questa richiesta. Grazie.

AVVOCATO DANIELI - Sì, Presidente, buongiorno. L'Avvocato Matteo Danieli per Rebaioli, soltanto per associarmi alle richieste di prova formulate dal codifensore, l'Avvocato Convertino e anche alle altre eccezioni sollevate dall'Avvocato Annichiarico prima. Soltanto due punti evidenzio in aggiunta: la prima è che la stessa Procura tarantina ha ritenuto questo il medesimo procedimento, anche perché non ha rifatto il 415 bis e quindi, evidentemente, ritenendo proprio che questo sia lo stesso procedimento di Taranto. Poi, deposito anche una sentenza della Cassazione, la 35060 del 2010, che proprio facendo seguito a quello che ha evidenziato l'Avvocato Perrone, sostanzialmente va a decidere un caso di articolo 11 sulla utilizzabilità dell'intercettazione ritenendo che si trattasse proprio del medesimo procedimento. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie a lei, Avvocato. Sentiamo gli altri Difensori, se devono solo associarsi può parlare uno per tutti anche.

AVVOCATO LANUCARA - Allora Presidente, io intanto prendo la parola per De Felice, quindi come Difensore di De Felice la pars construens naturalmente delle mie richieste, io chiedo l'esame di De Felice, abbiamo depositato insieme a Sirotti una nostra lista testi e dei consulenti, quindi mi richiamo ad essa insistendo per l'escussione dei testi e dei

consulenti lì indicati, e riservo naturalmente la produzione documentale nel corso del dibattimento. Per quanto riguarda poi la pars destruens, quindi - diciamo - le considerazioni sulle richieste proposte dal Pubblico Ministero, cerco di andare in ordine. Allora, anche da parte di questa Difesa vi è allo stato opposizione a che si proceda a nuova perizia; le motivazioni sono per la - appunto - indeterminatezza e genericità allo stato della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero. Mi associo alle considerazioni fatte sia dall'Avvocato Vozza che dall'Avvocato Perrone, nel momento in cui conosceremo, conoscerò più nel dettaglio - come dire - il perimetro di questa richiesta avanzata eventualmente dal Pubblico Ministero, insomma potremo interloquire sia sul merito e soprattutto anche sugli atti - giustamente - che il Pubblico Ministero volesse, come dire, proporre alla Corte, sulla quale poi i periti dovrebbero svolgere il loro lavoro. Quindi allo stato io, riassumendo, mi oppongo alla richiesta di perizia, sia essa - come dire - impiantistica, sia essa epidemiologica. Per quanto riguarda il resto, come dire, queste riserve sulla produzione documentale riguardano anche più in generale non soltanto quella che eventualmente il Pubblico Ministero avesse in animo di produrre ai fini della perizia, ma in genere riservo di proporre eccezioni su tutto il compendio documentale che eventualmente il Pubblico Ministero volesse far acquisire in sede di produzione. Mi associo alle eccezioni naturalmente di inutilizzabilità dei verbali di prova acquisite dinanzi alla Corte di Assise di Taranto, associandomi alle argomentazioni dell'avvocato Annicchiarico, Vozza, Convertino, Perrone e Urso. E per quanto riguarda, diciamo, in proprio aggiungo anche un'altra considerazione, cioè non soltanto la eccezione riguarda più in generale l'articolo 26, ma qualora la Corte ritenesse di superare questa eccezione, io in qualità di Difensore di De Felice mi oppongo anche alla eventuale acquisizione dei verbali delle prove dei periti nella parte in cui riguardano il De Felice. Cioè non so se sono stato chiaro, Presidente. Nel momento in cui, ripeto, si dovesse superare l'eccezione inopinatamente dell'articolo 26, la mia eccezione riguarda anche la inutilizzabilità di quei verbali, perché poggiano su una perizia che è stata dichiarata inutilizzabile soggettivamente. Quindi, questo per quanto riguarda la posizione di De Felice. Adempio adesso al mandato di sostituto per quanto riguarda Dimaggio Ivan. Allora, per quanto riguarda Dimaggio Ivan per conto dei Difensori Baccaredda Boy e Caccialanza, io chiedo l'esame dell'imputato, chiedo l'esame dei testi e dei consulenti indicati nelle liste presentate dall'Avvocato Baccaredda Boy e Caccialanza e riserva la produzione documentale, riservano anche loro la possibilità di interloquire sulla produzione documentale che eventualmente volesse produrre il Pubblico Ministero, e specificamente sulla posizione di Dimaggio vi è anche una richiesta - come dire - specifica. Dimaggio è l'imputato cui è stato dichiarato utilizzabile

l'incidente probatorio. Ebbene, i colleghi chiedono mio tramite che a prova contraria sia ascoltato sugli aspetti epidemiologici dell'incidente probatorio il dottor Paolo Boffetta, originariamente indicato nella lista di Ilva in Amministrazione Straordinaria. Alla luce, signor Presidente, naturalmente a prova contraria sulle circostanze riguardanti la prova epidemiologica che eventualmente dovrebbe essere assunta tramite le deposizioni di Triassi, Forastiere e Biggeri. Quindi, a prova contraria sostanzialmente vi è stato un affidamento sul fatto che Ilva in Amministrazione Straordinaria avesse indicato questo consulente quale prova diretta, quindi è la prima occasione in cui per quanto riguarda Dimaggio chiede la prova contraria nella persona del professor Paolo Boffetta. Le generalità e le indicazioni più specifiche sono indicate nella lista dell'Ilva in Amministrazione Straordinaria. Per quanto riguarda Cavallo Angelo egualmente, chiedo l'esame di Cavallo Angelo, mi riporto ai testi e ai consulenti indicati nelle liste depositate dall'avvocato Centonze e Baccaredda Boy, insistendo appunto per il loro ascolto; riservano la produzione documentale, e anche questi colleghi mio tramite riservano di interloquire sulla produzione documentale da parte del Pubblico Ministero. E anche per Cavallo Angelo, persona imputata a cui è opponibile l'incidente probatorio, le stesse richieste di prova contraria, che si indica nella persona del professor Paolo Boffetta a prova contraria sulla perizia epidemiologica. Per quanto riguarda, infine, D'Alò Salvatore, D'Alò Salvatore - invece - è l'imputato cui non è, diciamo, opponibile l'incidente probatorio, le richieste sono sempre quelle di rito, quindi l'esame dell'imputato, l'esame dei testi di lista, l'esame dei consulenti indicati nella lista depositata ritualmente, la riserva di produzione documentale e la riserva di interloquire, anche per quanto riguarda D'Alò Salvatore sulla produzione documentale del Pubblico Ministero. Naturalmente anche per costoro, per tutti costoro vi è l'opposizione alla acquisizione e alla utilizzabilità dei verbali di prova acquisiti dinanzi alla Corte di Assise di Taranto. Chiudo anche per D'Alò, diciamo come ho fatto per De Felice, anche riguardo a D'Alò, cui non è opponibile l'incidente probatorio, in via subordinata anche per D'Alò vi è l'opposizione all'acquisizione dei verbali, quindi delle deposizioni dei periti acquisiti dinanzi alla Corte di Assise di Taranto, proprio perché - appunto - essendo stato dichiarato inutilizzabile l'incidente probatorio, noi riteniamo che siano inutilizzabili anche le prove orali acquisite durante quel dibattimento. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie a lei, Avvocato.

AVVOCATO LISCO - Sì, Avvocato Pasquale Lisco in difesa di Andelmi. Ovviamente mi associo per tutte le questioni di carattere generale relative alla richiesta di acquisizione del Pubblico Ministero dei verbali di udienza relativi al procedimento penale Ambient

Svenduto svoltosi dinanzi alla Corte di Assise di Taranto, chiedo che vengano dichiarati inutilizzabili, previa dichiarazione di nullità assoluta degli stessi. Ovviamente mi oppongo anche alla richiesta, alla eventuale loro utilizzabilità per le contestazioni, così come definite ai sensi dell'articolo 26; nel caso in cui dovessero essere, invece, superate queste questioni, chiaramente essendo state le perizie dichiarate inutilizzabili nei confronti di Andelmi, mi oppongo chiaramente anche all'eventuale acquisizione dei verbali d'udienza dei periti ascoltati e controesaminati. Per quanto riguarda sempre Andelmi, quindi chiedo l'esame dell'imputato, l'esame della lista testi ritualmente depositata in favore dell'imputato tramite il PST in data 9/4/2026, che riguardano - appunto - sia i testi che i consulenti tecnici, e quindi chiedo che vengano ascoltati; controesame dei testi di lista di tutte le altre Parti, Pubblico Ministero e Parti Civili, e riservo la produzione documentale nel corso del prosieguo dell'istruttoria. Faccio presente in relazione alla richiesta di acquisizione della documentazione dal Pubblico Ministero allo stato solo annunciata, ma non materialmente versata alla Corte del dibattimento, mi riservo appunto di verificarla e dopo eventualmente eccepire se necessario la non acquisizione degli stessi. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Certo, Avvocato. Grazie a lei.

AVVOCATO LANUCARA - Presidente, chiedo scusa, forse ho dimenticato, anche per D'Alò io mi oppongo alla richiesta di perizia, diciamo per coloro i quali non sono attinti dall'incidente probatorio sostanzialmente le richieste sono tutte sovrapponibili. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Certo.

AVVOCATO MURRO - Avvocato Murro, nell'interesse dell'ingegner Raffaelli.

AVVOCATO LISCO - Chiedo scusa, Avvocato Murro. Chiedo scusa, mi permetto, Giudice, anche per quanto riguarda la richiesta di perizia avanzata dal Pubblico Ministero, mi associo a quanto già dedotto dai colleghi Difensori. Grazie.

AVVOCATO MURRO - Avvocato Murro, nell'interesse dell'ingegner Raffaelli: esame dei testi e dei consulenti come da lista depositata, controesame testi e consulenti relativamente all'imputazione a carico dell'ingegner Raffaelli, esame dell'imputato, mi riservo di depositare documentazione idonea relativa al capo d'imputazione, e chiedo anche io il rigetto della richiesta formulata dal Pubblico Ministero di voler far acquisire i verbali di udienza relativi al processo che si è svolto a Taranto per le ragioni già ben argomentate dai Colleghi che mi hanno preceduto, e mi riservo anche di interloquire sulla documentazione che il Pubblico Ministero andrà a richiedere di voler far acquisire. Poi, per quanto riguarda la posizione del signor Cosimo Giovinazzi, difeso dall'Avvocato Albanese che oggi io sostituisco, chiedo l'esame dei testi e dei consulenti come da lista, esame imputato, riserva di depositare della documentazione, reitero anche per la

posizione del signor Giovinazzi il rigetto della richiesta formulata dal Pubblico Ministero di voler far acquisire i verbali di udienza del processo di Taranto, così come c'è riserva di interloquire sulla documentazione che sempre il Pubblico Ministero chiederà di far acquisire. Grazie.

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, per quanto riguarda la posizione del mio assistito, professor Liberti, e anche per quanto attiene alla posizione del Di Noi per cui sostituisco i colleghi Pesare e Pasanisi oggi, io chiedo come richieste di prova l'esame degli imputati, l'esame dei testi e consulenti delle liste depositate e riservo produzione documentale. Ovviamente, per quanto riguarda tutte le questioni, mi associo alle questioni già fatte dai colleghi, non ho altro da aggiungere. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie mille, Avvocato.

AVVOCATO PACE - Sì, per Ilva chiedo l'ammissione dei testi di lista, in particolare a seguito della declaratoria di decadenza del capo QQ) si chiede l'ammissione dell'unico teste, ingegner Palmisano; controesame dei testi, riserva di produzione documentale; sulle opposizioni mi associo ai colleghi.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie, Avvocato Pace.

AVVOCATO IPPEDICO - Avvocato Ippedico, buongiorno, nell'interesse dell'ingegner Colucci. Allora, io chiedo, le richieste sono quelle consuete, identiche a quelle di chi mi ha preceduto: esame dei testi e dei consulenti indicati nella mia lista ritualmente depositata, esame dell'imputato, ingegner Colucci, controesame come per legge, riservo produzione documentale, riservo di interloquire sulle produzioni del Pubblico Ministero e delle Parti Civili, mi associo alle questioni già illustrate relative all'inutilizzabilità delle prove assunte nel giudizio tarantino, e di conseguenza rigettarsi la richiesta di acquisizione dei verbali delle relative prove. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie, Avvocato. Della Difesa abbiamo concluso tutti? Okay. Allora, a questo punto, come avevo preannunciato, la Corte prenderà un po' di tempo per valutare le questioni che sono oltre che complesse ma molto rilevanti, quindi è giusto uno spazio di riflessione adeguata anche per gli effetti che avranno poi su tutto l'iter processuale. Se il Pubblico Ministero, chiaramente questo poi darebbe spazio anche alle Parti Civili, intende avere un tempo di riflessione, soprattutto per replicare alle questioni relative sia alla perizia ma soprattutto alla possibilità di recuperare in qualche modo, sia esso l'articolo 26, sia esso altra norma, l'istruttoria già compiuta, noi possiamo fare un rinvio al 17 luglio. Viceversa, se il Pubblico Ministero intende replicare adesso, noi comunque andremo a quel punto direttamente ad un'udienza utile di settembre, per avere anche il tempo di decidere con calma e con ponderazione.

P.M. V. MONTEMURRO - Sì, molto brevemente. Il Pubblico Ministero non si oppone alle

richieste di prova così come avanzate dalle Difese, chiede il rigetto della prospettata questione inerente la utilizzabilità dei verbali di prova di altro procedimento, non condividendo la creazione, così come prospettata a mezzo di colto parere ed a mezzo delle argomentazioni, di un tertium genus di nullità denotata da apparente parzialità, e quindi insiste nella propria richiesta di utilizzabilità delle prove di altro procedimento, trattandosi - almeno questo - inequivocabilmente di altro e distinto procedimento in senso tecnico-giuridico, a nulla rilevando che il procedimento è in fatto una ripetizione di quanto già svolto innanzi alla Corte d'Assise di Taranto. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Va bene, allora il Pubblico Ministero ha replicato, le Parti Civili penso che si associno, dateci qualche minuto per individuare, a questo punto, una data a settembre, perché non ci sono richieste di replica o di termini per controdedurre, va bene?

AVVOCATO PERRONE - Presidente, attesa l'intervenuta replica del Pubblico Ministero sulle nostre questioni, quella finestra cartolare di memorie delle Parti Civili ritiene che sia ancora aperta o possiamo ritenerla oggi conclusa questa fase di interlocuzione e di contraddittorio?

PRESIDENTE M. ROTONDI - No, le Parti Civili se vogliono possono concludere adesso.

AVVOCATO V. RIENZI - Presidente, noi non abbiamo avuto le memorie però, che sono tante, quindi vorremmo poter replicare almeno per iscritto.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Okay, allora diamo un termine per le Parti Civili, però spetta solo alle Parti Civili, perché - diciamo - è una replica alle vostre eccezioni, per prendere visione delle memorie e depositare... Però, questo lo voglio dire per tutti, anche perché è un'esigenza della Corte, oltre che delle Difese. Non possiamo, in linea generale, e non accadrà, perché altrimenti io non le prendo in considerazione, trasformare il processo penale, che è orale, in un processo civile, che è scritto. Allora, detto ciò: ben venga il giorno prima dell'udienza una memoria di quello che poi si dirà in udienza e ci si riporta la memoria in udienza, ma quando poi, magari due giorni prima che la Corte deve sciogliere una riserva importante, arriva una memoria, e ovviamente la Corte non inizia lo studio un giorno prima, inizia lo studio un mese prima, allora io darò un termine, qualsiasi cosa arriverà dopo questo termine verrà non preso in considerazione, perché altrimenti la Corte si trova impossibilitata a mettere un punto. Poi la Corte potrà... io devo dare un metodo, posso decidere, la Corte potrà decidere bene o decidere male. Allora, il metodo è questo: le Parti Civili correttamente, fermo restando che queste memorie sono state verbalmente esposte, però si vogliono riservare perché c'è stato anche un qualcosa di scritto che non è stato solo esposto in udienza, altrimenti io non lo darei.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, era soltanto questo che io volevo soltanto sommessamente precisare.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Lo so, però lo posso dire io che le ho lette, non loro che non le hanno lette.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Lo so, lei ha ragionissima, ma ci mancherebbe, lei ha ragionissima, però io che, come le ho detto, cerco di sintetizzare, di avere questo dono della sintesi, sono stato un po' più lungo proprio per illustrare la questione, e non è che nel parere della Conti o nella memoria c'è una virgola diversa da quella che abbiamo detto noi, quindi - voglio dire - in un principio di contraddittorio che è orale e a cui noi poi diamo un supporto documentale, ma che è nella disponibilità delle Parti poterlo fare, nel momento in cui la parte pubblica addirittura ha ritenuto di voler argomentare direttamente oggi, no, io le chiederei allora...

PRESIDENTE M. ROTONDI - È una scelta del Pubblico Ministero.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì capisco, però - dico - ha anche un termine, voglio dire, abbiamo letto cose molto più grosse, dieci minuti, un quarto d'ora, si leggono le memorie e interloquiscono e chiudiamo, perché se no...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Noi abbiamo la memoria dell'Avvocato Annicchiarico e anche un'altra.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sono poche pagine, le questioni sono quelle.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Che è stata prodotta ieri. Allora, comunque non sono tantissime pagine, possiamo dare una mezz'ora, va bene? Perché si legge velocemente, Avvocato.

AVVOCATO FLORA - Presidente, posso?

PRESIDENTE M. ROTONDI - Sì.

AVVOCATO FLORA - Solo una considerazione sempre di ordine metodologico, perché se il criterio...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Perché altrimenti io voglio riconoscere un termine adeguato alle Difese, che in questo caso sono difese della Parte Civile, ma pur sempre difese sono, e diciamo che, come anche la Corte ritiene, lasciamo stare che si poteva essere preparati su questa questione, però diciamo che si poteva intuire, però formalmente non era stata introdotta nel processo.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, dico, il Pubblico Ministero sì, l'aveva fatta, tant'è che la questione nasce con la richiesta...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Però l'eccezione è venuta fuori...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Lo so, però dico...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Sia pure intuibile, è venuta fuori oggi.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Il Pubblico Ministero mi chiede l'acquisizione dei verbali e

io starò fermo? Una Parte Civile sa che io dirò che i verbali non devono essere acquisiti, quindi per questo dico...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Mi faccia parlare.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io non sto dicendo che è una questione su cui non si può interloquire dopo mezz'ora, abbiamo discusso tre persone, quattro persone sugli stessi argomenti, la memoria è molto contenuta, se hanno bisogno da dire qualcosa la si dice adesso e la Corte si chiude, perché se no noi stiamo sempre a rincorrere queste memorie, poi è ovvio che introducono temi ulteriori, diversi, inesattezze, cioè...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Ma temi diversi che vadano oltre la replica, all'eccezione no, non lo possiamo fare, perché comunque, se oggi replica l'Avvocato Flora, replica l'Avvocato Rienzi, poi le Difese comunque non possono più risollevare questioni, le eccezioni sono state sollevate e giustamente Pubblico Ministero e Parti Civili, che propendono per l'acquisizione, possono replicare.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Tra l'altro, mi perdoni Presidente, e poi mi taccio, però la richiesta dei verbali è stata fatta dal Pubblico Ministero che l'ha depositato nella lista testi, noi abbiamo interloquito su una questione del Pubblico Ministero, il Pubblico Ministero ha interloquito, quindi - voglio dire - le parti interessate erano queste. Poi, se noi vogliamo far dire qualcosa alla Parte Civile, dice anche la Parte Civile, ma addirittura che la Parte Civile debba avere un termine congruo per poter scrivere e noi poi non possiamo scrivere, voglio dire, hanno citato adesso una sentenza che non c'entrava niente con l'articolo 11, abbiamo dovuto scrivere, avevamo già l'altra memoria appresso, cioè è un contraddittorio che - come ha detto lei giustamente - va nel rito cartolare civile. Cioè per questo dico, io poi mi taccio, eh, ci mancherebbe!

PRESIDENTE M. ROTONDI - Altrimenti se la Difesa non vuole il contraddittorio cartolare, fissiamo l'udienza del 17 e le Parti Civili replicano oralmente, ditemi voi. Però vi dico che sospendiamo un quarto d'ora, venti minuti, perché le memorie sono davvero - diciamo così - contenute, gli argomenti sono quelli che sono stati esposti in maniera tra l'altro reiterata dalle Difese, non c'è niente di più e niente di meno, quindi se volete potete replicare adesso, altrimenti io ve le faccio leggere, vi do un termine, vi sincerate che siano questi gli argomenti, valutate, altrimenti poi fissiamo un'altra udienza, perché noi dobbiamo riservarci. In ogni caso dobbiamo avere il tempo dal 17 luglio all'udienza di settembre per valutare con calma e decidere quello che sarà poi l'iter di tutto il processo. Ditemi le Parti Civili che richieste hanno, ovviamente noi le consideriamo, valutiamo se sono accoglibili o no e decideremo.

AVVOCATO FLORA - Posso, Presidente? Sì, rapidamente: comprendo l'impostazione data dal collega Annicchiarico, però deve valere sempre, perché se questa impostazione deve

valere sempre significa che poiché - per esempio - sulla produzione documentale delle Parti Civili che sono state prodotte già da un mese e mezzo or sono, a cui addirittura le Difese hanno già replicato con delle memorie, oggi abbiamo sentito tutte le Difese riservarsi la possibilità di interloquire rispetto a documentazione ad essa stranota e sulle quali hanno già interloquito, credo che andiamo a creare...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Ma, Avvocato, io le sto dicendo che le voglio far prendere cognizione, se lei è in grado può replicare adesso, altrimenti fissiamo un'altra udienza e replichiamo ad un'altra udienza. Però se prendete prima visione vi rendete conto, se avete un'esigenza me la rappresentate.

AVVOCATO FLORA - Presidente, io le chiederei comunque, a questo punto, di fissare un'altra udienza a prescindere dalla disamina.

AVVOCATO ESPOSITO - Presidente, anche la Parte Civile, per i miei assistiti: oggi veniva per scioglimento della riserva e le richieste istruttorie e questo è stato fatto, ma reintegrando una serie di eccezioni, eccezioni alle eccezioni, come è giusto che sia, per carità, non siamo intervenuti per richiamare...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Richieste fa parte di questa fase che poi il Collegio decida, sentite le Parti.

AVVOCATO ESPOSITO - Per carità, non siamo intervenuti, però vogliamo un termine, Presidente, per poter interloquire, cioè il contraddittorio deve essere integro da tutte e due le Parti, ci date un termine e loro poi potranno replicare a loro volta.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Allora, io non voglio pregiudicare in alcun modo le Difese.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ma la questione era evidentissima da tempo, quando sono state depositate le liste testi il Pubblico Ministero ha chiesto l'acquisizione di tutti i verbali.

AVVOCATO ESPOSITO - Cioè vogliono che discutiamo ogni...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Non era una richiesta a sorpresa, una questione strana, cioè era una questione sulla quale...

AVVOCATO ESPOSITO - Collega, non si tratta di stranezze, si tratta di una serie, di una raffica di questioni.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Era una questione sulla quale si doveva necessariamente oggi interloquire, chiedere un termine su una questione palese...

AVVOCATO FLORA - Presidente, questo modus faciendi sinceramente non lo condividiamo.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Non mi piace questa confusione, diciamo che finora è tutto normale, rientra tutto in quello che è l'iter processuale ordinario, anche se diciamo che poteva essere intuita l'eccezione, ma già da prima che arrivasse a dibattimento il processo, però non era formalizzata, quindi io non posso pretendere. L'intuito che si può

avere, non significa che era una questione già sollevata, è stata sollevata oggi, è una questione comunque di una certa delicatezza e di una notevole rilevanza, e se le Parti Civili vogliono avere... perché poi dico questo e poi mi taccio e andiamo a luglio, come avevo detto. Sì, ci può essere la questione dei tempi sicuramente, ma ovviamente se c'è una nullità o una inutilizzabilità, ovviamente questo è un discorso diverso, perché già giustamente la Parte Civile, una delle Parti Civili ha sollevato una questione dei tempi, ma i tempi non vanno a sanare eventuali nullità o inutilizzabilità, quindi diciamo che è un discorso che va affrontato in maniera solo ed esclusivamente di tipo tecnico-giuridico, punto. Perché come abbiamo fatto finora, facendo bene, facendo male, questo è irrilevante, solo dal punto di vista tecnico-giuridico, tutto il resto a noi non interessa. Ovviamente questo va a calibrare l'iter processuale, ma non può condizionare le decisioni sul se un atto sia valido o non valido, nullo o non nullo, che tipo di nullità è affetto, utilizzabile o non utilizzabile. Quindi, tutto quello che in generale aleggia intorno, a noi interessa ma fino a un certo punto, perché noi applichiamo le norme del Codice, stop! Quindi, visto che le Difese e anche io tengo conto delle esigenze di tutti, Avvocato, non c'è bisogno di - come dire - innervosirsi, perché hanno spazio le Difese, le Parti Civili, il Pubblico Ministero, tutti, per me siete tutti sullo stesso piano. Io come potere organizzativo mi rendo conto che ci può essere una difficoltà in questo momento di fare una replica adeguata da parte delle Parti Civili e vorrà dire... tanto questo non sposta, è solo un aggravio per la Corte che dovrà venire il 17, anche per le Difese, sarà a luglio e poi andremo.

AVVOCATO ORLANDO - Presidente, quel termine che lei aveva dato alle Parti, ha detto che è un discorso metodologico, di dare un termine entro il quale le Parti Civili poter depositare, credo che sia la soluzione che lei ha già offerto preferibile, insomma.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Però le Difese dicono: "Noi poi dobbiamo replicare, ne dobbiamo prendere visione, abbiamo difficoltà". Se per voi va bene io do un termine.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Noi non vogliamo creare problemi né alla Corte, né al Pubblico Ministero, lasciamo il termine per il deposito, proprio nell'ottica di venire incontro delle esigenze di tutti.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Allora ringraziamo le Difese e quindi diamo un termine fino al 17, a questo punto, per delle memorie di replica esplicative delle richieste di prova, delle eccezioni e rientrano in quello che il Codice dice: "Sentite le Parti", va bene? All'esito, quindi, vi fissiamo direttamente, se ci date un po' di tempo, un'udienza di settembre e vi evito anche un viaggio inutile. Tanto state tranquilli, la Corte, penso che ovviamente qualche decisione è gradita, qualche altra decisione non è gradita, ma credo che siete tutti tranquilli che la Corte mette tutti sullo stesso piano finora.

La Corte sospende il processo alle ore 13:03.

La Corte rientra in aula di udienza alle ore 13:05.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Allora, in maniera molto veloce, nel frattempo arrivano i Giudici Popolari, abbiamo individuato la data dell'8 settembre, che è un martedì, finalmente un martedì, perché è l'ultimo giorno del cuscinetto, in realtà, che va dopo la sospensione, ma possiamo metterlo l'8, penso che sia meglio per tutti fare un martedì ogni tanto, anziché sempre i venerdì, va bene? Allora, l'8 settembre con memorie fino al giorno 17 luglio. Grazie a tutti e buone vacanze, a questo punto, ci vediamo a settembre.

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 103.988

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce



Signed with  NamirialSign

Marianna Lentini
06/07/2026 21:56:07 UTC+0200